



**COMUNE DI POLVERARA**  
PROVINCIA DI PADOVA  
Piazza San Fidenzio, 8 – 35020 Polverara (PD)  
tel. 049/9774811 - fax 049/5855275  
C.F.80009830284 /P.I. 00736880287

## **CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)**

### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare e distribuzione pasti a domicilio rivolto ad anziani e disabili auto e non autosufficienti in modo da favorirne la vita di relazione, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e servizi sociali”.

Il valore stimato di ore per il servizio di assistenza domiciliare da distribuite nel corso dell'anno, è pari a 1043 (annue), salvo le naturali modifiche in corso di appalto per aggiunta e/o ritiro utenti.

### **ART. 2 FINALITA'**

Gli interventi di assistenza domiciliare si collocano nella rete di servizi domiciliari con lo scopo di garantire alle persone la permanenza nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, in particolare tutelando la salute e favorendo il miglioramento della qualità di vita delle persone in difficoltà e dei loro familiari. I servizi hanno quindi la finalità di prevenire e recuperare situazioni di emarginazione e rischio sociale e di favorire il recupero dell'autonomia del singolo e del nucleo familiare.

### **ART. 3 DURATA DELL'APPALTO**

L'Appalto avrà durata 22 mesi, dal 01.03.2023 al 31.12.2024.

### **ART. 4 VALORE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo presunto a base di gara è di € 37.284,00 (esclusa iva 5%). L'importo indicato è meramente presuntivo per un monte ore di 20 ore settimanali, per un totale di 1912 ore stimate complessive per l'intera durata dell'appalto, da effettuare con un operatore. Tale monte ore è complessivo del tempo necessario per gli spostamenti sul territorio, ore di coordinamento e verifica previste di circa 1 ora alla settimana.

La stazione appaltante si riserva di estendere il numero di ore settimanali, da 20 a 23, anche con richiesta di altra figura professionale di assistente domiciliare (diversa dal primo operatore).

L'importo di aggiudicazione si intende comprensivo di qualsiasi spesa che l'operatore economico dovrà sostenere in esecuzione del contratto, ed in particolare la retribuzione da corrispondere al proprio personale, le sostituzioni ferie, malattie e permessi, formazione e aggiornamento, secondo le normative vigenti contrattuali.

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata.

Si precisa che i quantitativi orari sopraindicati relativi ai servizi sono da considerarsi puramente indicativi; pertanto dovranno essere fatturate solo le prestazioni effettivamente svolte, senza che la ditta Aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa, neppure di natura risarcitoria, qualora non venisse raggiunto il citato monte ore complessivo annuale.

Il prezzo orario offerto dovrà essere comprensivo dei costi di mano d'opera, oneri fissi, oneri riflessi, contributi nessuno escluso, oneri differiti, spese generali, oneri assicurativi e previdenziali, nonché di tutto quanto altro sia necessario all'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare e distribuzione pasti di cui al presente capitolato è rivolto di norma alle seguenti categorie:

- persone anziane, adulte o di minore età che si trovino in condizione di fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche o forme di esclusione sociale, la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali;
- nuclei familiari che presentano una condizione di multi-problematicità.

#### **ART. 6 SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE**

Il servizio si colloca all'interno di un obiettivo generale di supporto alle fragilità per il benessere della cittadinanza e presuppone pertanto la rilevazione dei bisogni, la valutazione delle situazioni, la programmazione e verifica dei singoli interventi socio-assistenziali, la definizione delle modalità concrete di intervento assistenziale.

Tutte le attività di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente concordate e pianificate con il Servizio sociale del Comune, con le modalità che saranno concordate fra le parti successivamente all'affidamento. Diversamente, nessun compenso sarà dovuto per lo svolgimento delle medesime.

##### **A) ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socioassistenziale rivolte a disabili, minori, adulti, anziani, nuclei familiari che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza ovvero a nuclei familiari con componenti in situazioni di fragilità.

Il Servizio è svolto nell'ambiente di vita del soggetto, intendendo per ambiente, non solo lo spazio fisico ma l'intero contesto delle relazioni significative, con l'intento di coniugare, attraverso progetti personalizzati, l'ambiente di vita della persona, la sua rete familiare e sociale di riferimento con le risorse del territorio. In tal senso il servizio può anche supportare l'attività del caregiver.

Il servizio ha la funzione di favorire il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento dell'utente nel proprio contesto sociale, attraverso i seguenti interventi mirati:

- stimolare il mantenimento delle funzionalità personali necessarie alla vita autonoma;
- incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate;
- compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
- valorizzare la solidarietà familiare ed extra familiare, promuovendo la responsabilità;
- prevenire la solitudine e l'emarginazione.

A titolo indicativo si individuano di seguito – in modo esemplificativo e non esaustivo – ambiti di intervento e prestazioni del servizio in parola:

##### **Cura della persona**

- aiutare la persona nella alzata dal letto e nel coricamento con sistemi e tecniche di movimento corretti;
- aiutare la persona nella cura dell'igiene personale per la pulizia del viso, mani, piedi, bidet, capelli;
- bagno: igiene completa del corpo;
- taglio unghie delle mani e dei piedi;
- aiutare la persona a vestirsi e svestirsi;
- prestare aiuto alla persona nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari;
- aiutare la persona per una corretta deambulazione;
- effettuare prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione in collaborazione con i servizi sanitari (con esclusione delle prestazioni tipicamente infermieristiche) quali frizioni e massaggi antidecubito, misurazione della temperatura corporea.

##### **Cura dell'abitazione e risanamento ambientale**

Curare le condizioni igieniche ed il governo dell'alloggio effettuando interventi di pulizia e riordino dell'alloggio, quali, ad esempio:

- riassetto della cucina;
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici;
- arieggiamento degli ambienti, rifacimento del letto, riordino della stanza, sistemazione e lavaggio della biancheria e degli indumenti;
- pulizia dei pavimenti, dei vetri e dei mobili;
- raccolta dei rifiuti da eliminare.

**Sostegno nella vita quotidiana/segretariato:**

- aiuto alla persona nella preparazione dei pasti;
- aiuto della persona nell'assunzione dei pasti;
- acquisto di alimenti o altro (medicine ecc.) nei punti di vendita più vicini all'abitazione dell'utente.

**Coordinamento**

Il soggetto Aggiudicatario indicherà un Coordinatore che terrà i debiti rapporti con il Comune di Polverara.

Il coordinatore risponderà della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale e avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti servizi comunali con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi.

In particolare i compiti del coordinatore sono i seguenti:

- garantire la reperibilità durante l'orario di funzionamento del servizio;
- organizzare il servizio ed il personale;
- rispondere adeguatamente alle richieste che gli verranno formulate dal settore sociale del comune;
- provvedere alle sostituzioni per ferie, malattie ecc. e quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio;
- assicurare e predisporre tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale e controllare che questo sia dotato dell'abbigliamento adeguato e dei presidi sanitari prescritti dal servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro;
- sovrintendere ai compiti degli operatori.

**ART. 7 – ATTREZZATURE**

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta Aggiudicataria con materiali e personale propri.

La ditta Aggiudicataria si obbliga a fornire agli operatori addetti all'assistenza vestiario e strumenti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, anche ai fini della normativa vigente, quale:

- abbigliamento adeguato al servizio da svolgere;
- tessera di riconoscimento, corredata da fotografia recente, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, in ottemperanza al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- eventuali DPI previsti per le mansioni da svolgere.

La ditta Aggiudicataria doterà, con oneri a proprio carico, ogni operatore di un cellulare smartphone di servizio, utilizzabile anche per comunicare con i servizi sociali del comune, al fine di ottimizzare lo svolgimento dei servizi.

Per l'effettuazione del servizio di Assistenza Domiciliare e di collaborazione con l'Assistente sociale, i mezzi per gli spostamenti all'interno o all'esterno del territorio comunale e il relativo carburante, nonché le relative spese di assicurazione e bollo, sono a carico del Comune, salvo casi eccezionali di temporanea indisponibilità per guasti imprevisti o altri inconvenienti, con spese a carico della ditta aggiudicataria.

**ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO**

Il personale impiegato per l'Assistenza Domiciliare dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale, svolgerà le attività indicate all'Allegato A) alla L.R. 16 agosto 2001, n. 20, relativa a "La figura professionale dell'operatore socio – sanitario" e dovrà dimostrare di possedere competenze tecniche, conoscitive e relazionali come da Allegato B) della succitata L.R.

Il personale della ditta Aggiudicataria coinvolto nel presente servizio non deve aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, fatti salvi gli effetti derivanti da sentenze di riabilitazione.

In particolare il personale della ditta Aggiudicataria per l'espletamento del servizio affidato dovrà:

- essere munito di tessera di riconoscimento esposta in modo visibile;
- mantenere un comportamento corretto e decoroso durante lo svolgimento del servizio, assicurando la massima gentilezza e disponibilità verso l'utenza;
- non potrà intrattenere ulteriori prestazioni lavorative con gli utenti del servizio per non compromettere i principi e gli obiettivi che si intendono perseguire nelle attività sociali del Comune;
- mantenere il segreto su fatti o circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale, nonché alla tutela della privacy, ai sensi del regolamento UE 2016/679;
- partecipare agli incontri programmati dall'Ufficio Servizi sociali collaborando al fine di consentire la verifica dell'erogazione delle prestazioni assistenziali nonché a fornire indicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio.

La ditta deve impegnarsi a sostituire il personale durante le assenze per ferie, malattie, o altri motivi, dei titolari, assicurando la presenza di personale in sostituzione, per ogni assenza, in modo di garantire comunque la necessaria continuità del servizio.

### **ART. 9 – FORMAZIONE**

La ditta Aggiudicatrice si impegna a garantire, con oneri a proprio carico, la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio pari ad almeno 12 ore pro capite l'anno, oltre alla formazione obbligatoria, e comunque pari a quanto dichiarato nel progetto tecnico-gestionale presentato ai fini dell'aggiudicazione. Il programma annuale della formazione/aggiornamento, corredato dagli argomenti, dalle date, luogo di svolgimento e dai nominativi dei relatori, dovrà essere presentato all'Assistente Sociale entro trenta giorni dall'avvio del servizio.

Il programma annuale della formazione/aggiornamento dovrà tener conto delle eventuali esigenze evidenziate dall'Assistente sociale.

La Ditta aggiudicataria dovrà dare evidenza dell'avvenuto svolgimento della formazione/aggiornamento del personale, tramite appositi resoconti.

### **ART. 10 - ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI**

La ditta Aggiudicataria è responsabile in modo esclusivo della gestione del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. La ditta garantisce che i propri dipendenti svolgano interventi con rispetto e cortesia nei confronti degli utenti domiciliari, dei familiari e degli altri operatori. È inoltre responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a mantenere il segreto professionale su tutti i fatti, circostanze, informazioni o notizie riguardanti gli utenti o concernenti l'organizzazione e l'andamento della struttura.

Gli operatori devono, inoltre, attenersi a quanto segue:

- utilizzare gli strumenti predisposti dalla ditta aggiudicataria e/o dal Comune per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari presso gli utenti del servizio;
- far firmare agli utenti le schede individuali relative al servizio prestato;
- avvertire l'Assistente sociale o l'Ufficio Servizi sociali dell'eventuale assenza dell'utente, comunicando contestualmente i dettagli relativi alla sostituzione;
- non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato, senza opportuna autorizzazione dell'Assistente sociale del Comune;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

È fatto assoluto divieto al personale della ditta di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di utenti o loro parenti.

L'Ente potrà controllare ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esecuzione e le modalità del servizio, nonché effettuare periodiche verifiche al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali. La ditta Aggiudicataria si impegna a facilitare l'esercizio di tale facoltà, fornendo tutte le informazioni richieste.

La ditta Aggiudicataria, nei limiti del possibile, dovrà garantire la continuità soggettiva del personale, limitando fenomeni di turn-over che possono compromettere la peculiarità dell'intervento assistenziale.

In caso di assenza del proprio personale per qualunque motivo (ferie, malattie, etc.), la ditta Aggiudicataria assicura fin da subito e senza interruzioni il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale, istruito e formato a propria cura e spese, in possesso della stessa qualifica.

In caso di assenza programmabile del personale, la ditta Aggiudicataria, con spese a suo carico, provvederà ad organizzare per il sostituto un congruo periodo di affiancamento con il dipendente titolare. Inoltre, per garantire continuità all'utenza, dovrà impiegare, almeno per le sostituzioni programmabili, sempre lo stesso personale.

Qualora il Comune dovesse richiedere la sostituzione dell'operatore (a seguito dell'inidoneità fisica, verificata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla legge, o dell'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, eventualmente anche segnalate dall'utenza, da mancanza di onestà o moralità accertate in base a riscontri oggettivi, o a seguito di inosservanza degli obblighi di riservatezza nell'espletamento del servizio) la ditta Aggiudicataria è tenuta a provvedervi entro cinque giorni o, in casi gravissimi, con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

La ditta affidataria si obbliga inoltre:

- a fornire copia dei titoli professionali e abilitanti anche per il nuovo personale o per quello in sostituzione;
- a segnalare con sufficiente preavviso ed in forma scritta le eventuali necessità di variazione di personale;
- ad uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dall'amministrazione dell'ente;

La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di un proprio sistema di controllo delle presenze del personale impiegato nella gestione dei servizi oggetto dell'appalto e a fornirne mensilmente rendicontazione al comune (la rendicontazione dovrà presentare anche la suddivisione oraria per utente).

#### **ART. 11 - PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la ditta Aggiudicataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione comunale, restando quindi ad esclusivo carico della ditta Aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, relativi al personale stesso.

La ditta Aggiudicataria, anche se non aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse, per tutta la durata della concessione deve applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di categoria e dagli eventuali accordi integrativi territoriali; è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali; ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, dotando gli operatori, oltre che degli abiti da lavoro, anche di idonei ed ergonomici DPI nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008). La ditta si impegna al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità" nel confronti del proprio personale.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

#### **ART. 12 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

1. la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo articolo 15;
2. la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo articolo 14.

#### **ART. 13 – CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, la ditta Aggiudicataria è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15/06/2015, n. 81. Il CCNL di riferimento è quello per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. L'assorbimento del personale avviene secondo le modalità espressamente indicate dalla ditta Aggiudicataria in sede di offerta, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

I dati relativi al personale impiegato sono i seguenti:

N.	QUALIFICA	RUOLO	LIVELLO	CCNL	P.T./F.T.	MONTE ORE SETT.LI	SC. ANZINITA'	TEMPO DET/INDET
1	operaia	Assistente domiciliare	C1	coop sociali	p.t	23	1 PR. 09/2024	T. indeterminato

Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 13 il concorrente dovrà allegare alla proposta un progetto di riassorbimento, o atto equivalente, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento economico e trattamento economico). Si precisa che il rispetto delle previsioni del progetto di riassorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Al suddetto personale devono essere garantite almeno le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità maturati.

#### **ART. 14 – ASSICURAZIONI E OBBLIGHI DELLA DITTA**

La ditta Aggiudicataria assume in proprio e in toto ogni responsabilità in caso di infortuni o danni alle persone o alle cose, tanto dell'amministrazione quanto di terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, senza riserve ed eccezioni. Assumerà altresì la responsabilità civile con congrua e adeguata copertura assicurativa per danni verso terzi derivanti dall'attività svolta.

A tal fine la ditta Aggiudicataria si impegna a stipulare con una primaria compagnia assicurativa apposita polizza, congrua e adeguata, a beneficio dell'Ente appaltante e dei terzi, valevole per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto.

La ditta affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa, di cui dovrà essere fornita copia prima dell'inizio dell'appalto, che copra i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: euro 2.600.000 quale limite per sinistro.

Dovrà essere coperta:

- la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa per lo svolgimento delle attività di servizio;

- la responsabilità civile incombente sull'appaltatore per danni indiretti.

- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali di garanzia: euro 2.600.000 quale limite per sinistro.

Dovrà avere durata pari alla durata del contratto (è ammesso il rinnovo annuale). Le quietanze di rinnovo devono essere poste in visione in originale o copia conforme all'Amministrazione comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta Aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa lo scopo di ulteriore garanzia.

La ditta affidataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del

decreto legislativo 81/2008 sopra richiamato. Inoltre si impegna a coordinare con l'ente le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

La ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. La ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

La ditta Aggiudicataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

#### **ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, la ditta Aggiudicataria deve costituire e trasmettere al Comune una garanzia fideiussoria prima della stipulazione del contratto, di importo pari al 10 per cento dell'importo complessivo del servizio.

L'importo della cauzione può essere ridotto in base a quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza della vigenza della presente convenzione.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **ART. 16 – MODIFICHE O VARIAZIONI SOGGETTIVE**

Le eventuali modifiche dell'assetto societario di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, devono essere comunicate al Comune di Polverara, con allegata copia dell'atto di variazione, entro il termine di 15 gg. consecutivi dalla data di stipulazione dell'atto di modifica.

Dall'atto deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, nei confronti del Comune.

Fino a quando non riceve la suddetta comunicazione, il Comune di Polverara riconosce quale unico contraente/beneficiario la ditta Aggiudicataria originaria.

#### **ART. 17 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

#### **ART. 18 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene elaborato dal Comune di Polverara in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 81/2008, trattandosi di attività prestata al domicilio degli assistiti.

#### **ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture mensili relative al numero di ore di servizio prestate nel mese, con allegata distinta delle ore effettuate per l'operatore.

Il corrispettivo orario per il servizio in appalto corrisponde al prezzo risultante dall'esito della procedura di affidamento.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Polverara e devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della determinazione di affidamento del servizio e dovranno essere emesse secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 209, legge del 24 dicembre 2007 n. 244 e successivi decreti attuativi (fattura elettronica). A tal fine il codice univoco ufficio è UFVS75.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 split payment; le fatture devono riportare pertanto la seguente dicitura: scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972.

Il Comune di Polverara provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento del documento contabile, previa verifica della regolarità da parte dell'ufficio Servizi sociali effettuata sulla base di prospetto orario contenente le ore svolte nel mese precedente.

In caso di inadempienze da parte della ditta Aggiudicataria, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 21 del presente capitolato.

Ai sensi del 6 comma dell'articolo 118 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

#### **ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 i pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario, a tal fine, a pena di nullità assoluta del presente contratto, la ditta aggiudicataria si obbliga ad istituire, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i cui estremi dovranno essere comunicati al Comune di Polverara entro il termine di 7 (sette) giorni dall'accensione del medesimo o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Entro il termine di cui al comma precedente è onere della ditta aggiudicataria comunicare le generalità e il codice fiscale del/i referente/i autorizzati ad operare sul predetto conto corrente dedicato per riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, alla quale potranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente atto, e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, con esonero dell'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Il presente contratto è da ritenersi, altresì, risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

#### **ART. 21 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La ditta aggiudicataria riconosce al Comune di Polverara il diritto di applicare le seguenti penalità:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'articolo 4 del presente capitolato, euro 500;
- per ogni prestazione resa in maniera difforme e senza l'attuazione pratica delle indicazioni e delle procedure d'intervento fornite dal servizio sociale del comune, euro 200;
- per ogni prestazione resa con imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza, euro 200;

- per ogni mancata sostituzione di personale assente a qualsiasi titolo o nel caso di sostituzione con personale non in possesso della stessa qualifica di quello sostituito, euro 200;
- per la mancata sostituzione dell'operatore richiesta dall'amministrazione comunale come previsto dal presente capitolato, nei termini ivi previsti, euro 200 per ogni giorno di ritardo;
- reiterati ritardi del personale impiegato nello svolgimento del servizio, euro 100 per ogni ritardo successivo al secondo;
- in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi, euro 200 per ciascuna omissione;
- se offerti, ritardo nell'avvio dei servizi aggiuntivi, euro 200 per ogni giorno di ritardo nell'avvio dei servizi aggiuntivi offerti;

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite pec) e l'assegnazione di un termine di otto giorni lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della ditta Aggiudicataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'amministrazione.

Il contratto si risolve ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta affidataria con pec, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10 per cento dell'importo del contratto;
- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal decreto legge 187/2010;
- nei casi di mancato rispetto dell'articolo 5 del protocollo di legalità regionale ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Al verificarsi del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento dei servizi nei tempi prescritti.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 1453 del codice civile nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'ente per il risarcimento del danno.

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto d'appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Il Comune si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.lgs 50/2016.

## **ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora la ditta Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione comunale potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

## **ART. 23 - REVISIONE PREZZI**

Il costo orario del servizio potrà essere aggiornato, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta della ditta Aggiudicataria, con riferimento all'indice FOI relativo al costo della vita risultante per il periodo gennaio-dicembre precedenti ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

#### **ART. 24 – RECESSO**

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno trenta giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta Aggiudicataria mediante pec.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta Aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

In caso di recesso la ditta Aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

#### **ART. 25 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

La ditta Aggiudicataria esegue in proprio i servizi esposti nel Contratto. Si stabilisce, quindi:

- Vista la natura «sociale» del servizio, la sua peculiarità legata alla percentuale altissima di manodopera e vista la necessità di intensificare la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016, di stabilire che è fatto obbligo all'aggiudicatario di eseguire integralmente i servizi oggetto di affidamento, ponendo, quindi, il divieto assoluto di cedere direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in parte il servizio affidato;
- È vietata la cessione del contratto, pena la immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale;
- È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

#### **ART. 26 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra il Comune e la ditta Aggiudicataria che dovessero insorgere nella gestione del servizio, previa verifica della possibilità di arrivare ad una transazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, sono rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è in via esclusiva quello di Padova.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque la ditta Aggiudicataria dall'obbligo di proseguire nel servizio.

#### **ART. 27 – SPESE E ONERI CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto in oggetto sono a carico della ditta Aggiudicataria. La ditta Aggiudicataria si impegna ad avviare il servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Il contratto si perfezionerà secondo le modalità previste dal portale MEPA.

#### **ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Comune di Polverara, titolare del trattamento dei dati, richiede ai partecipanti di essere conformi a quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e in particolare che gli stessi abbiano messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Con la partecipazione al presente bando, in caso di aggiudicazione, il partecipante aggiudicatario si impegna ad accettare la nomina a responsabile al trattamento dei dati personali e le eventuali prescrizioni ivi contenute, come da art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

f.to Il Responsabile di Servizio  
*dr.ssa Lara Trolese*